

COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

N. 940 Rep./Atti privati

dd. 22/12/2015

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL

SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE

fra i comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero, Varena

L'anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di dicembre tra i Comuni di:

• Carano, in persona del Sindaco pro tempore Sig. Andrea Varesco, nato a Cavalese il 06.06.1969, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Carano, Via Giovannelli, 38, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare nr. 44 del 30.11.2015 esecutiva, codice fiscale nr. 00148580228; -----

• Cavalese, in persona del Sindaco pro tempore Dr. Silvano Welponer, nato a Bolzano il 07.01.1955, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cavalese, Via S. Sebastiano, 7, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare nr. 36 del 30.11.2015 esecutiva, codice fiscale nr. 0270680226; -----

• Daiano, in persona del Sindaco pro tempore Sig. Mattia Zorzi, nato a Cavalese il 10.04.1985, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Daiano, Via Lunga, 13, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare nr. 34 del 16.12.2015 esecutiva, codice fiscale nr. 00145810222; -----

• Tesero, in persona del Sindaco pro tempore Sig.ra Ceschini Elena, nata a Cavalese il 23.05.1987, domiciliata per la carica presso la residenza comunale in Tesero, Via 4 Novembre, 27, la quale interviene nel presente atto in forza della

deliberazione consiliare nr. 40 del 30.11.2015 esecutiva, codice fiscale nr.
003060222; -----

• Varena, in persona del Sindaco pro tempore dr. Paride Gianmoena, nato a
Cavalese il 04.09.1969 domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in
Varena, via Mercato, 16, il quale interviene nel presente atto in forza della
deliberazione consiliare nr 39 del 30.11.2015 esecutiva, codice fiscale nr.
001491600228; -----

PREMESSO

- Che i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero e Varena, si costituivano
in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza
boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 3 di cui al D.P.G.P. n. 14-
101/leg. del 15.07.1977, e che il relativo Statuto è stato approvato con D.P.G.P. n.
19386/14-B dd. 14.10.1977; -----

- che l'art. 114, comma 2-ter della L.P. n. 11 dd. 23.05.2007, introdotto dall'art.
72 della L.P. 14 dd. 30.12.2014, impone l'obbligo di scioglimento dei suddetti
consorzi, entro la data del 31 dicembre 2015; -----

- che, conseguentemente, l'Assemblea Consorziale, con proprio atto n. 05 dd.
22.10.2015, ha deliberato lo scioglimento del Consorzio a far data dal 31.12. 2015;

- che l'art. 106 della L.P. 11, dd. 23.05.2007, come da ultimo modificato
dall'art. 20 della L.P. 16, dd. 16.10.2015, prevede che i comuni assicurano il servizio
di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante
convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in
applicazione dei criteri definiti con il regolamento previsto dal successivo comma 6
medesimo articolo; -----

- che pertanto, fra le amministrazioni in epigrafe, si intende stipulare apposita

convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, sulla base

dell'art 40 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, nr.1; -----

- che tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione

uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla

gestione del servizio; -----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1 – Valore delle premesse

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente

convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa. -----

ART.2 – Oggetto e finalità

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dall'art. 40 della L.R. 4

gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero, Varena

come sopra individuati, di seguito semplicemente “Comuni”, convengono di costituire

il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle

attività connessi al servizio di custodia forestale.-----

La gestione associata assume la denominazione di “GESTIONE ASSOCIATA

SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE FRA I COMUNI DI CARANO, CAVALESE,

DAIANO, TESERO, VARENA. -----

Al comune di Cavalese è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato, ai

fini organizzativi, gestionali e contabili indicati nella presente convenzione, per il

perseguimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di tutte le finalità

indicate nella L.P. 23 maggio 2007, n. 11 – Legge Provinciale sulle foreste e sulla

protezione della natura - Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua

e delle aree protette. -----

ART. 3 - Personale

L'organico del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituito dal personale già dipendente del Consorzio di Vigilanza boschiva, che al momento dello scioglimento vede impiegati nr. 6 Custodi Forestali, cat. C base. -----

Il Comune di Cavalese, ente capofila, si impegna ad assumere il suddetto personale nel proprio organico ed a metterlo a disposizione della gestione associata per lo svolgimento del servizio di custodia forestale sull'intero territorio dei comuni aderenti.

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia che saranno individuate dalla Giunta provinciale con la procedura prevista dall'art. 106, comma 6 della L.P. 11/2007, ferma restando, nel frattempo la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976 e la conseguente assegnazione disposta per i custodi già in servizio. -----

Rimane fermo l'obbligo di collaborazione e reciproca sostituzione dei custodi, nonché la possibilità, in caso di necessità, che ciascun custode possa essere temporaneamente "distaccato" anche in zona diversa dalla propria, senza che possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.-----

Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale del servizio associato in argomento, si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei custodi forestali.-----

Il rapporto organico è posto in essere con il comune di Cavalese, e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Cavalese.-----

Il rapporto funzionale, è instaurato nei confronti dei comuni associati, ed è regolato secondo le intese del presente atto, fermo restando che in ragione del vigente

ordinamento, il coordinamento tecnico spetta alla struttura provinciale territoriale

forestale di riferimento, che individua priorità operative ed impartisce, singole

disposizioni di servizio, secondo esigenze tecniche proprie.-----

A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del

personale si stabilisce di attribuire ad un delegato del Comune di Cavalese la

sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle diverse zone di

custodia.-----

ART. 4 – Rapporti finanziari

I costi del servizio convenzionato sono a carico degli enti aderenti con le modalità

specificate dal presente articolo.-----

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale

dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri

connessi alla gestione del servizio associato; i comuni riconoscono al comune

capofila una quota annua omnicomprensiva di € 2.000,00 per la gestione

amministrativa e contabile del servizio, da ripartire col medesimo meccanismo. -----

Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:-----

- con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'ente capofila; -----

- con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di

riparto di cui al comma successivo. -----

I costi del servizio sono assunti direttamente dal comune capofila e ripartiti

successivamente, per il 60%, in proporzione diretta alla superficie boschiva e, per il

40%, in proporzione alla ripresa lorda tariffaria annua risultante dai piani economici di

competenza vigenti, dati che saranno aggiornati annualmente, mediante richiesta all'

Ispettorato distrettuale forestale.-----

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio associato è

	affidata al Comune capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria	
	e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri. -----	
	I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal comune di Cavalese, ma	
	la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente fra i comuni aderenti nel	
	rispetto del criterio di riparto della spesa. -----	
	Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dal	
	comune di Cavalese, nel rispetto delle decisioni assunte dalla conferenza dei	
	delegati, ed è quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli	
	enti. Ogni ente dovrà procedere a versare al Comune entro il 30 giugno il 50% del	
	costo preventivato a suo carico, al netto di eventuali crediti. -----	
	Con cadenza annuale, il comune capofila predispone il consuntivo delle spese del	
	servizio e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno	
	effettuati gli addebiti e/o accrediti, con versamento entro 60 gg. dall'approvazione del	
	consuntivo. -----	
	ART. 5 – Organo di autogoverno	
	I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo	
	della gestione associata, denominato ‘Conferenza dei delegati’ con funzioni di	
	indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata. -----	
	La conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati – fra i	
	consiglieri comunali, presieduta dal Rappresentante del Comune capofila.-----	
	Spetterà alla conferenza dei delegati la decisione in ordine all'effettuazione di	
	eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 4.	
	Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio e	
	l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza. -----	
	La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente	

alle unità del personale interessate, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime eventualmente resa a richiesta. Ciò dovrà avvenire in sede di approvazione del consuntivo di spesa. -----

ART. 6 - Durata

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 1 gennaio 2016, salvo cessazione anticipata decisa da tutti gli aderenti, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte della Provincia, dei nuovi ambiti territoriali ai sensi dell'art. 106 della L.P. 11/2007. -----

Ferme restando le disposizioni di legge, ciascun soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, previo ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico e pagamento di una penale pari al 20% dell'ultima annualità, moltiplicata per le annualità restanti. -----

Le penalità non trovano applicazione in caso di cessazione anticipata della gestione associata, per riorganizzazione complessiva del servizio. -----

I Comuni firmatari si impegnano comunque a modificare, senza applicazione di penale alcuna, il rapporto associativo di cui alla presente convenzione, per tener conto dei nuovi ambiti di custodia forestale che saranno individuati ai sensi dell'art. 106 della L.P. 11/2007, nonché dei conseguenti passaggi di personale, che si renderanno necessari, concordandoli pertanto con la gestione associata interessata.

Art. 7 - Richieste di nuove adesioni

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità del presente accordo, saranno vagliate e decise a maggioranza dalla Conferenza dei delegati, cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso con revisione globale del presente accordo. -----

ART. 8 – Risoluzione controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, nell'ambito della conferenza dei delegati. Qualora ciò non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila, - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo di comune accordo o su richiesta scritta di almeno tre dei soggetti aderenti -, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata. -----

ART. 9 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti i gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 4.

ART. 10 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile. -----

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione. -----

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Carano _____

Il Sindaco del Comune di Cavalese _____

Il Sindaco del Comune di Daiano _____

Il Sindaco del Comune di Tesero _____

Il Sindaco del Comune di Varena _____